



Comune di
PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)

PIANO ATTUATIVO N.7
Area produttiva su Via Arno

modificato a seguito delle osservazioni accolte

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progettista
Studi geologici ed ambientali
(D.R.E.Am.- Italia Soc. Coop.)
Studi idrologici e idraulici
(D.R.E.Am.- Italia Soc. Coop.)

Dott. Arch. MASSIMO PAGANELLI

Dott. Geol. LEONARDO MORETTI

Dott.ssa Ing. SILVIA CIPRIANI
Dott. Ing. SIMONE GALARDINI

Responsabile del procedimento

Geometra

DANIELE TECI

GENNAIO 2010

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Ambito territoriale del Piano Attuativo
- Art.2 - Elaborati del Piano Attuativo
- Art.3 - Attuazione delle previsioni contenute nel P.A.

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Art.4 - Classificazione delle aree
- Art.5 - Comparti edificabili
- Art.6 - Comparto destinato ad Insediamenti Produttivi (Legge 865/71)
- Art.7 - Comparto destinato ad Insediamenti Produttivi “LC” (Legge 765/67)
- Art.8 - Aree pubbliche destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
- Art.9 - Elementi di coordinamento della progettazione architettonica

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

- Art.10 - Elaborati a corredo dei progetti esecutivi dei lotti industriali
- Art.11 - Attività ammissibili
- Art.12 - Approfondimento delle indagini a supporto del progetto delle Opere di Urbanizzazione e progettazione esecutiva dei lotti industriali
- Art.13 - Studi geologico-tecnici e prospezioni geognostiche
- Art.14 - Fattibilità delle opere
- Art.15 - Risorse energetiche
- Art.16 - Risorse idriche
- Art.17 - Tutela della qualità delle acque superficiali e profonde
- Art.18 - Depurazione e smaltimento dei reflui
- Art.19 - Limitazione delle emissioni in atmosfera (maleodoranze, polveri e gas)
- Art.20 - Limitazione dell'inquinamento acustico

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.21 - Regolamento d'assegnazione delle aree P.I.P.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Ambito territoriale del Piano Attuativo

1. Il Piano dell'area produttiva distinto con la sigla **PA/7** è ubicato nel Comune di Pieve a Nievole, all'interno della viabilità rappresentata da via delle Cantarelle, via Calamandrei, via Pratovecchio, via Arno, in continuità con la zona produttiva esistente nel territorio comunale ed in quello adiacente del Comune di Monsummano Terme.
2. Negli elaborati grafici di Piano l'ambito territoriale incluso nel P.A. é perimetrato con apposita simbologia. In sede di frazionamento catastale saranno quantificate le superfici delle singole particelle catastali incluse nel P.A., le differenze in più o in meno rispetto ai valori indicati nel P.A. non comporteranno alcuna modifica alla capacità edificatoria fissata dal R.U. e dal P.A. medesimo.

Art.2 – Elaborati del Piano Attuativo

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- A) Relazione generale di progetto
- B) Relazione geologica di fattibilità
- C) Studio idraulico
- D) Norme tecniche di attuazione
- E) Elenco catastale delle proprietà
- F) Previsione di spesa
- G) Schema di convenzione
- H) Relazione di sintesi (Valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e della salute umana)
- I) Tavole di progetto:
 - Tavola 1 – Estratti del Regolamento Urbanistico ed UTE – 1/2000
 - Tavola 2 – Rilievo planoaltimetrico – 1/500
 - Tavola 3 – Dati urbanistici – 1/2000
 - Tavola 4 – Uso del suolo – 1/2000
 - Tavola 5 – Planimetria generale delle aree pubbliche e private – 1/500
 - Tavola 6 – Profili e sezioni – 1/500
 - Tavola 7.1 – Individuazione delle aree private ed uso dei lotti 1/2 – 1/500
 - Tavola 7.2 – Individuazione delle aree private ed uso dei lotti 3/4 – 1/500
 - Tavola 8.1 – Schema delle OO.UU.: strade e parcheggi – 1/500
 - Tavola 8.2 – Schema delle OO.UU.: fognature bianche e nere – 1/500
 - Tavola 8.3 – Schema delle OO.UU.: impianti tecnologici – 1/500
 - Tavola 8.4 – Schema delle OO.UU.: rete ENEL e illuminazione pubbl. – 1/500
 - Tavola 09 – Particolare recinzione – 1/50
 - Tavola 10 – Planivolumetria esemplificativa

Art.3 - Attuazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo

1. I singoli proprietari delle aree incluse all'interno della superficie territoriale, parteciperanno all'attuazione delle previsioni nel comparto privato contraddistinto con la sigla LC, in proporzione alla superficie di proprietà posseduta complessivamente, indipendentemente dalla destinazione d'uso attribuita dal Piano medesimo alle singole aree.
2. Nell'ambito dell'area oggetto di Piano, l'A.C. provvederà ad espropriare le aree relative al comparto del Piano per gli Insediamenti Produttivi ai fini della Legge 865/1971, art.27.
3. L'edificazione potrà avvenire solo dopo il rilascio dei Permessi di Costruire nel rispetto delle caratteristiche planivolumetriche, dei parametri urbanistici fissati negli elaborati grafici del P.A. e dalle presenti N.T.A. e delle specifiche richiamate nello schema di convenzione da sottoscrivere tra Comune e Privati, schema che costituisce parte integrante del Piano Attuativo.
4. La progettazione definitiva degli interventi edilizi dovrà essere estesa ad un intero lotto (1-2-3-4), anche se i Permessi di Costruire potranno essere rilasciati per singoli sub lotti.
5. Le aree a destinazione pubblica dovranno essere cedute gratuitamente al Comune per la quota parte corrispondente alla percentuale della SUL edificabile all'interno del comparto privato LC; le aree a destinazione pubblica, per la quota parte eccedente la percentuale ceduta gratuitamente dai privati al Comune, saranno acquisite dal Comune medesimo, assieme alle aree edificabili incluse nel comparto destinato al PIP.
Tali cessioni avverranno secondo le modalità previste nello schema di convenzione allegato al Piano sotto la lettera G).

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Art.4 - Classificazione delle aree

1. Le aree incluse nei P.A. sono classificate in:

- A) Aree edificabili suddivise in quattro lotti edificabili.
- B) Aree pubbliche distinte in:
 - aree destinate alla viabilità meccanizzata e pedonale
 - aree destinate a parcheggio
 - aree destinate a verdi pubblici attrezzati

Art.5 - Comparti edificabili

1. I comparti edificabili sono individuati negli elaborati grafici di piano (Tavola 5) con la individuazione di singoli lotti (1-2-3-4).

I lotti comprendono le aree destinate alla edificazione e quelle di pertinenza agli edifici necessarie per la realizzazione della viabilità privata e delle zone di sosta a servizio delle costruzioni nonché degli spazi a verde d'uso privato.

Per ogni lotto il Piano fissa i parametri urbanistici massimi (Superficie Utile Lorda massima edificabile, Superficie Coperta massima, ecc.).

Le SUL massime dovranno essere realizzate all'interno degli "ambiti edificabili" individuati negli elaborati grafici di Piano delle tavole di progetto 7.1 e 7.2.

L'organizzazione degli spazi scoperti all'interno degli ambiti edificabili é di massima indicata negli elaborati grafici di Piano.

La SUL massima edificabile rientra nella SUL massima consentita dalle tabelle allegate alle Norme di Attuazione del R.U. vigente (Tavola 3 del P.A.). Le SUL degli edifici, in sede di progettazione definitiva degli interventi, saranno calcolate secondo le norme contenute nel Regolamento Urbanistico (Allegato 2) e nel Regolamento Edilizio comunale; tra i due prevale il RU.

All'interno dei lotti le tavole indicano diverse possibilità di aggregazione; all'interno dei sub lotti il numero delle unità produttive minime (u.p.m.) è indicato nelle tabelle allegate agli elaborati grafici (tavole 7.1 e 7.2).

Art.6 - Comparto destinato ad Insediamenti Produttivi (Legge 865/71)

1. Il Piano individua il comparto edificabile destinato agli Insediamenti Produttivi di cui all'art.27 della Legge 865/1971; le rispettive previsioni si attueranno con le modalità contenute nella Legge medesima e successive modifiche e integrazioni.
2. Tutti i parametri urbanistici e le presenti prescrizioni normative e grafiche relative a tale comparto, sono da considerare a tutti gli effetti elaborati costituenti il Piano per gli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art.27 della Legge 865/1971.

Art.7 - Comparto destinato ad Insediamenti Produttivi "LC" (Legge 765/67)

1. Detto comparto potrà essere oggetto di progettazioni edilizie da parte dei proprietari delle aree o degli aventi diritto; i progetti dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella presente normativa oltre a quelle del Regolamento Edilizio comunale.

Ai fini di regolamentare i rapporti fra i privati operatori e l'Amministrazione Comunale, dovrà essere stipulata nei termini di legge un'apposita convenzione.

In particolare la convenzione dovrà prevedere:

- a) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura dei proprietari delle aree, le relative garanzie finanziarie, le modalità del controllo della loro esecuzione, i criteri e le modalità del loro trasferimento al Comune, i termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- b) la cessione gratuita delle aree su cui tali opere insistono per la quota parte rispetto alla potenzialità edificatoria ammessa;
- c) il corrispettivo, in quota parte, delle spese tecniche della progettazione urbanistica e progettazione e direzione dei lavori per l'urbanizzazione dell'area;

d) le sanzioni a carico dell'operatore privato in caso d'inosservanza degli obblighi stabiliti in convenzione.

Art.8 - Aree pubbliche destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione, secondo le indicazioni di cui alle tavole 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 del Piano, comprendono:
 - la viabilità pubblica,
 - i parcheggi,
 - i percorsi pedonali,
 - le fognature bianche e quelle reflue,
 - gli impianti tecnologici (rete di distribuzione dell'energia elettrica, metano, rete telefonica, rete idrica),
 - illuminazione pubblica,
 - il verde pubblico attrezzato.
2. Prima del rilascio dei Permessi di Costruire relativi alle singole progettazioni dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Tale progetto dovrà essere esteso a tutte le aree pubbliche, anche se potrà essere realizzato per stralci funzionali.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potrà essere redatto, a giudizio insindacabile della A.C., dal Comune o dai proprietari e/o assegnatari dei lotti edificabili secondo quanto stabilito dal Piano, salvo più precise e diverse disposizioni impartite dall'UTC e dalle Agenzie (Toscanaenergia, Telecom, Acque S.p.A., Enel, ecc.).
4. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione fisserà le quote fondamentali di riferimento per la progettazione architettonica degli edifici nei diversi lotti, tenendo conto delle caratteristiche del progetto di massima allegato al Piano.
5. Il progetto esecutivo dovrà prevedere anche la sistemazione delle aree a verde a corredo della viabilità secondo le indicazioni contenute nei grafici del Piano, gli elementi di arredo necessari alla utilizzazione degli spazi a verde pubblico (panchine, raccoglitori di rifiuti urbani, attrezzature per la sosta ed il gioco nel verde).

Art.9 - Elementi di coordinamento della progettazione architettonica

1. L'aggregazione elementare degli insediamenti viene definita "unità produttiva minima" (u.p.m.); le tavole 7.1 e 7.2, ai fini di un controllo di qualità sugli interventi edilizi, individuano l'uso dei lotti all'interno delle aree edificabili ed alcuni schemi di aggregazione delle unità produttive nei singoli comparti.
2. Le superfici scoperte dovranno essere convenientemente pavimentate, lastricate o bitumate in modo da evitare ristagni d'acqua, putrescenza di materiali, inquinamenti del suolo, nel rispetto dei parametri richiesti dal DPCM 05/11/1999 (verifica norma 13). I moduli destinati a passaggio dovranno essere sempre lasciati liberi da ostruzioni, ostacoli, materiali, in modo da assicurare lo scorrimento dei mezzi dal fronte al retro dei fabbricati.

3. I parcheeggi privati devono essere previsti, nei piazzali di corredo ai fabbricati, in numero commisurato agli addetti; il progetto dovrà contenere precise indicazioni in merito specificando le superfici destinate a questo scopo ed il numero di posti auto. Tali superfici dovranno essere riservate esclusivamente a detta destinazione e non potranno essere occupate con materiali, scarichi, ecc. Uno dei posti auto dovrà corrispondere alle prescrizioni sui parcheggi relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche (DM 236/89, Legge 104/92, DPR 503/96).
4. Le recinzioni dovranno essere utilizzate solo per la delimitazione dei lotti sugli spazi pubblici, secondo le indicazioni tipologiche di cui alla Tavola 9. Le parti a verde, individuate nelle tavole di progetto, dovranno essere costituite per le siepi da essenze arbustive quali alloro e agrifoglio, per le alberature da piante autoctone con radici fittiformi.
5. L'altezza massima degli edifici indicata nelle tavole di progetto può essere elevata fino a ml.10,00 nei casi di motivate esigenze per la produzione (carri ponti, ecc.); tali definizioni dovranno essere preventivamente previste nelle progettazioni unitarie relative ai sub-lotti, così come definiti nelle NTA, e comunque i sub-lotti dovranno essere posizionati all'interno dei lotti della L.C. e del P.I.P. in modo da ottenere un complesso planivolumetrico equilibrato su tutto il piano. Sono da preferire soluzioni esterne ai lotti, non contigue alle aree residenziali.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Art.10 - Elaborati a corredo dei progetti esecutivi dei lotti industriali

Il progetto delle Opere di Urbanizzazione e i progetti esecutivi di ogni singolo lotto industriale sono corredati dei seguenti elaborati a integrazione di quanto già predisposto in sede di studi e delle indagini a supporto del Regolamento Urbanistico e del Piano Attuativo

1. La Relazione Geologica e Geotecnica.
2. La Relazione di Inquadramento Ambientale.
3. Gli elaborati grafici di inquadramento ambientale (carte tematiche a varia scala).
4. Il Disciplinare degli impegni a tutela dell'ambiente, redatto e stabilito di concerto con l'Amministrazione Comunale (A.C.) che regola gli impegni in termini di monitoraggio degli effetti indotti dall'attuazione del progetto.

La Valutazione Ambientale Strategica per le attività maggiormente impattanti di cui all'allegato 1 del DLGS n.59 18/02/2005.

Art.11 – Attività ammissibili

Nell'area produttiva potranno essere ammesse attività di tipo artigianale e industriale, con esclusione delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994, che

aggiorna l'elenco del D.M.12/07/1912, fermo restando i limiti e i condizionamenti dettati dalla normativa regionale e dello Stato in materia di concessione e autorizzazione all'esercizio di una attività produttiva

Art. 12 - Approfondimento delle indagini a supporto del Progetto delle Opere di Urbanizzazione e progettazione esecutiva dei lotti industriali

1. In sede di Progetto delle *Opere di Urbanizzazione* si dovrà provvedere alla:
 - verifica dell'adeguatezza della rete fognaria nera separata posta lungo Via delle Cantarelle e del tratto compreso fra Via Ponte di Monsummano e il depuratore consortile,
 - definizione di un Accordo con l'Ente Gestore Servizi Idrici Integrati per la realizzazione di eventuali opere di adeguamento ai nuovi carichi previsti
 - definizione delle risorse idriche disponibili, anche in funzione della potenzialità degli acquiferi sfruttabili,
 - realizzazione delle opere di regimazione del Fosso Arrù e verifica delle condizioni di recapito finale nei corsi d'acqua superficiali,
 - realizzazione serbatoi per lo stoccaggio temporaneo delle acque sottratte all'infiltrazione.
2. In sede di predisposizione del *Disciplinare degli impegni a tutela dell'ambiente* di cui all'Art. 65 delle norme di Regolamento Urbanistico, per ogni progetto di lotto industriale o parte di esso, si dovrà provvedere:
 - alla predisposizione di un Piano di monitoraggio delle condizioni idrogeologiche, con posizionamento di un piezometro posizionato presso la porzione centrale dell'area industriale ed opportunamente protetto, delle condizioni ambientali (qualità dell'aria e clima acustico), delle condizioni di qualità delle acque superficiali
 - alla redazione di un protocollo relativo:
alla gestione integrata della risorsa idrica, alla gestione dell'area produttiva in termini di regolamentazione dei flussi di traffico, alla definizione di un sistema di raccolta e riutilizzo dei rifiuti industriali assimilabili agli urbani, alla gestione delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali.

Art.13 – Studi geologico - tecnici e prospezioni geognostiche

1. Premesso che in sede di progettazione esecutiva, è competenza del Progettista o del Geologo incaricato di predisporre il Piano delle indagini, la definizione, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, la progettazione delle opere di fondazione dovrà essere supportata da prospezioni geognostiche che per ogni lotto dovranno prevedere in linea di massima:
 - non meno di un sondaggio geognostico, prove in situ, prelievo e analisi di campioni indisturbati di terre
 - non meno di una prova CPT integrativa per ogni edificio.

2. Le profondità di prospezione dovranno essere valutate in fase di programmazione ed eventualmente modificate in fase di esecuzione delle indagini, in modo da chiarire le condizioni litostratigrafiche, geotecniche e sismiche per il “volume significativo” di terreno corrispondente alla parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Art.14 – Fattibilità delle opere

1. In sede di progettazione esecutiva degli edifici industriali:

- sulla base dei risultati delle indagini geologiche e prospezioni geognostiche si dovrà valutare la necessità di provvedere alla realizzazione di fondazioni speciali e bonifica dei terreni;
- nel caso che i progetti esecutivi dei lotti industriali vadano ad interessare le aree a margine degli edifici posti su Via Calamandrei e Via Arno si dovrà provvedere alla realizzazione delle opportune opere di consolidamento dei fronti di scavo;
- la realizzazione delle opere di fondazione dovrà essere effettuata in periodo di massima depressione della falda. È prevedibile che si debbano realizzare opere di protezione delle fondazioni da fenomeni dovuti alla escursione stagionale della falda idrica.

Art.15 – Risorse energetiche

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, in materia di efficienza energetica si applicano le disposizioni nazionali così come definite dal D.Lgs. n.192/2005 e successivo D.Lgs. n.311/2006 nonché dalla L.R. n.39/2005; s'intendono immediatamente recepite le modifiche ed integrazioni alle suddette disposizioni normative.
2. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione d'impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica minima di:
 - 5 kw per ciascun fabbricato con destinazione d'uso artigianale e industriale con SUL inferiore a 1000 mq.
 - 10 kw per ciascun fabbricato con destinazione d'uso artigianale e industriale con SUL pari o superiore a 1000 mq
3. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato altresì alla previsione di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria in modo da coprire almeno il 50% su base annua del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

Art.16 – Risorse idriche

1. Le acque meteoriche dovranno essere raccolte in appositi serbatoi per il soddisfacimento dei bisogni primari (acqua ad uso sanitario) di ciascuna unità immobiliare.

2. Le quantità necessarie per i gruppi antincendio delle singole unità produttive potranno essere aggiunte all'interno delle cisterne del tipo "a bocca tarata" previste per il contenimento delle acque residue a causa dell'impermeabilizzazione del reticolo minore (Norma 13 DPCM 5/11/1999). Tali cisterne dovranno essere installate fino al massimo di una per ogni sub lotto, intendendo il sub lotto come scomposizione massima delle unità produttive secondo gli schemi di cui alle tavole 7.1 e 7.2 di progetto, o individuate in una unica zona o al massimo due nel punto più depresso. La progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione definirà la tipologia più adeguata.

Art.17 - Tutela della qualità delle acque superficiali e profonde

1. In fase di esecuzione dei lavori edificatori si dovranno realizzare:
 - Opere di impermeabilizzazione delle aree di cantiere.
2. In sede di progettazione esecutiva degli edifici industriali si dovranno prevedere:
 - Opere di impermeabilizzazione dei piazzali adibiti allo stoccaggio di materie prime e prodotti, ricovero automezzi.
 - Vasche di guardia.
 - Trattamento delle acque di prima pioggia.

Art.18 - Depurazione e smaltimento dei reflui

1. In sede di Progetto delle Opere di Urbanizzazione si dovrà provvedere alla:
 - eventuale realizzazione di un sistema locale integrato di depurazione dei reflui di origine industriale per la gestione della fase transitoria intercorrente fra inizio delle attività produttive ed entrata a regime del sistema generale, da concordarsi con l'Ente gestore dei Servizi idrici Integrati.
2. Gli scarichi delle acque sono soggetti alle legislazioni e regolamentazioni nazionali e regionali vigenti ed in particolare ai limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla vigente legislazione (D.Lgs. n.152/2006 e L.R. n.20 del 31/05/2006 e relativo Reg. Att. DPGR n.46R del 08/09/2008).

Art.19 – Limitazione delle emissioni in atmosfera (maleodoranze, polveri e gas)

1. La qualità dell'aria dipende essenzialmente dalle emissioni derivanti dal riscaldamento degli edifici e dal traffico veicolare; l'osservanza delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali e regionali è obbligatoria anche per quanto riguarda le emissioni atmosferiche, e nello specifico quanto indicato nel D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006.
2. In base alle attività insediate, l'A.C. provvederà a verificare periodicamente, in accordo con l'ARPAT, i livelli di qualità dell'aria attivando un piano di monitoraggio; qualora vengano superati i livelli di attenzione e di allarme saranno attuati i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

3. Le soluzioni progettuali non dovranno concorrere al peggioramento della situazione attuale e, oltre che ottemperare alle normative vigenti in materia, dovranno prevedere, sulla base di apposite indagini, la realizzazione di opere, l'applicazione di soluzioni tecniche ed impiantistiche, iniziative anche gestionali, che permettano la riduzione delle emissioni in atmosfera.
4. In sede di progettazione esecutiva si dovrà:
 - redigere il Piano di cantierizzazione di ogni singolo lotto industriale,
 - regolamentare il transito degli automezzi pesanti,
 - prevedere la realizzazione di barriere al fine di limitare la propagazione di polveri sul fronte edifici residenziali sensibili.

Art.20 – Limitazione dell'inquinamento acustico

1. In base alle attività insediate, l'A.C. provvederà a verificare periodicamente, in accordo con l'ARPAT, i livelli di emissione acustica in atmosfera con particolare riferimento a quelle derivanti dal traffico veicolare; qualora vengano superati i livelli di attenzione e di allarme (valori di emissione delle attività e valori d'immissione delle aree limitrofe) saranno attuati i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente DPCM 14/11/1997 e LR n.89/1998.
2. Le soluzioni progettuali dovranno rispettare i parametri relativi al Piano di classificazione acustica comunale approvato con delibera del CC n.18/2005.
3. In sede di progettazione esecutiva, in forma integrata con quanto prescritto all'articolo precedente, si dovrà prevedere la realizzazione di barriere fonoassorbenti a tutela delle attività e residenti presso gli edifici residenziali sensibili.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 – Regolamento d'assegnazione delle aree P.I.P.

1. Con apposito Regolamento di assegnazione, l'A.C. disciplinerà i soggetti destinatari del bando di assegnazione delle aree, la determinazione dei prezzi di cessione, i criteri per la formazione di graduatoria per l'assegnazione, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione comunale per l'esame delle domande e la formazione della graduatoria, i termini per la domanda per il Permesso di Costruire, i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, i termini e le modalità per la eventuale cessione in locazione, per la vendita dei beni immobili, i casi di risoluzione del contratto di cessione.